

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2556 del 07/05/2024
Oggetto	"DPR 59/2013 SMI - DITTA AFTER GLASS SPA PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIDENZA, VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 1 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 838/2023"
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2660 del 07/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sette MAGGIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;

PREMESSO CHE:

- l'atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5786 del 11/11/2022 e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con Provvedimento finale n. 17/2022 del 15/11/2022 alla Società After Glass S.p.A. per lo stabilimento sito in Comune di Fidenza, Viale Martiri della Libertà n. 1, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;*
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-1885 del 14/04/2023 emessa da Arpae-SAC di Parma e recepita nel Provvedimento finale 8/2023 del 02/05/2023 il SUAP Comune di Fidenza ha aggiornato per variazione del Legale Rappresentante l'AUA rilasciata con Provvedimento finale n. 17/2022 del 15/11/2022;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fidenza con nota prot. n. 56541 del 12/10/2023 ed acquisita a protocollo Arpae n. PG/2023/174240 del 13/10/2023, presentata dalla Società After Glass S.p.A. nella persona del procuratore speciale e gestore pro tempore dell'esercizio i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale sita in Parma, Viale Europa n. 72/A e stabilimento sito in Comune di Fidenza, Via Martiri della Libertà n. 1, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con Provvedimento finale n. 17/2022 del 15/11/2022 e s.m.i., con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

che l'attività principale dichiarata dalla Ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "*lavorazioni su articoli di vetro*";

che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

i seguenti pareri e la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione ambientale Ovest - Servizio Territoriale Sede di Parma (Arpae ST), pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2023/178776 del 20/10/2023:

- la richiesta di integrazioni di Arpae SAC con nota prot. n.PG/2023/202863 del 29/11/2023, formulata a seguito di quanto richiesto da AUSL- Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. n. 79858 del 27/11/2023 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2023/201715 del 28/11/2023 e da Arpae-ST di Parma con nota prot. n. PG/2023/201956 del 28/11/2023;

- le integrazioni documentali della Ditta, trasmesse dal SUAP con nota prot. n. 70 del 02/01/2024 ed acquisite a prot. Arpae n. PG/2024/287 del 02/01/2024;
- il parere per quanto di competenza espresso da AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 10747 del 13/02/2024, acquisito a prot. Arpae n. PG/2024/28228 del 13/02/2024, successivamente confermato in data 29/04/2024 prot. 30204 (prot. Arpae PG/2024/78353 del 30/04/2024) *entrambi allegati alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1)*;
- la convocazione di Conferenza di Servizi in modalità sincrona prot. n. PG/2024/37971 del 27/02/2024 indetta a seguito della richiesta di chiarimenti di Arpae-ST di Parma prot. n. PG/2024/34275 del 21/02/2024, relativamente alle integrazioni documentali pervenute sopra citate;
- la Conferenza di Servizi, tenutasi in data 07/03/2024, nel corso della quale sono state richieste integrazioni documentali alla Ditta ed in particolare “...di fornire integrazioni comprensive di una valutazione modellistica dell’impatto olfattivo aggiornato per lo stabilimento [...] la modellizzazione dovrà prevedere il singolo contributo dei camini per la valutazione della ricaduta ai recettori sensibili...”, come riportato nel verbale di Conferenza di Servizi depositato agli atti;
- le integrazioni documentali trasmesse dalla Ditta ed acquisite a prot. Arpae n. PG/2024/64280 del 08/04/2024;

i seguenti pareri definitivi e la relazione tecnica definitiva di Arpae Area Prevenzione ambientale Ovest - Servizio Territoriale Sede di Parma (Arpae ST), pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2024/65021 del 08/04/2024:

- la relazione tecnica di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2024/76763 del 24/04/2024, *depositata agli atti*;
- il parere per quanto di competenza espresso dal Comune di Fidenza con nota prot. n. 23696 del 06/05/2024 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2024/82824 del 07/05/2024, comprensivo di nulla osta di Arpae-ST in merito alla matrice impatto acustico acquisito a prot. comunale n. 8402 del 13/02/2024 e successivamente confermato in data 22/04/2024 prot. comunale n. 20982, *allegati alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2)*;

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

1. la Ditta risulta autorizzata agli scarichi in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/06 dal SUAP Comune di Fidenza con Provvedimento finale n. 17/2022 del 15/11/2022 e s.m.i.;
2. di tale autorizzazione si richiede la modifica per:
 - inserimento di nuovi impianti con emissioni in atmosfera;
3. l’attività industriale prevede “**secondo lavorazioni su articoli in vetro**”;

4. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030);
5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
6. si prende atto della presenza di un forno di termoretrazione a metano da 232 kW che è definito scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico (**Emissione E07**);
7. è stata dichiarata la presenza di impianti termici civili utilizzati per il riscaldamento soggetti al Titolo II della Parte V del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

- **E05: - "Centrale termica a metano di potenzialità pari a 108 kW;**

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 DPR n. 59/2013 e s.m.i., **l'atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5786 del 11/11/2022 e s.m.i.** e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con Provvedimento finale n. 17/2022 del 15/11/2022 e s.m.i. a favore della Società After Glass S.p.A. nella persona del procuratore speciale e gestore pro tempore dell'esercizio i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale sita in Parma, Viale Europa n. 72/A e stabilimento sito in Comune di Fidenza, Via Martiri della Libertà n. 1, relativamente all'esercizio dell'attività di *"lavorazioni su articoli di vetro"*, **per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell'atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5786 del 11/11/2022 e s.m.i. e recepito nell'Autorizzazione

Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con Provvedimento finale n. 17/2022 del 15/11/2022 e s.m.i.:

per il rumore: (titolo abilitativo “*comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447*”), al rispetto rigoroso da parte del gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere espresso dal Comune di Fidenza con nota prot. n. 23696 del 06/05/2024, comprensivo di nulla osta di Arpae-ST in merito alla matrice impatto acustico acquisto a prot. comunale n. 8402 del 13/02/2024 e successivamente confermato in data 22/04/2024 prot. comunale n. 20982, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (*Allegato 2*).

Per quanto di seguito riportato per la matrice **emissioni in atmosfera** si sostituiscono integralmente le medesime parti dell’atto di adozione di **AUA emesso da Arpae con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5786 del 11/11/2022 e s.m.i.** e recepito nell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con Provvedimento finale n. 17/2022 del 15/11/2022 e s.m.i.:

“...**SI STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per le emissioni in atmosfera (titolo abilitativo “*autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.*”) l’adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell’art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto pertinente l’attività svolta dalla Ditta nell’insediamento oggetto dell’istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONI E01: - “Aspirazione tendiseta e forni di essiccazione del laboratorio serigrafico”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali attività devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale	6.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	4	h
Durata giorni/anno	230	giorni

Altezza minima	10	m
COV (espressi come C-org Tot)	50	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI E02: - “Aspirazione cappe piastrelle riscaldanti”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali attività devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale	6.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	16	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	10	m
COV (espressi come C-org Tot)	50	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI E03- E08: - “Aspirazione zona iniziale e centrale forno a metano (potenzialità 1.827 kW)”

Gli effluenti gassosi provenienti dalle due emissioni devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Il flusso di massa totale delle due emissioni non deve superare quanto sotto riportato:

Portata massima tal quale E03	4.500	Nm ³ /h
Portata massima tal quale E08	3.200	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	16	h
Durata giorni/anno	230	giorni

Altezza minima	15,85	m
Materiale particolare	15	g/h
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	60	g/h
Ossidi di azoto (espressi come NO _x)	600	g/h
Ossido di carbonio	175	g/h
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	15	g/h
Piombo e suoi composti (espressi come Pb)	1,5	g/h
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd)	0,6	g/h
COV (espressi come C-org Tot)	30	g/h
Periodicità controllo	semestrale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI E04: - “Aspirazione zona terminale”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali attività devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	16	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	10	m
COV (espressi come C-org Tot)	10	g/h
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI E06: - “Aspirazione smerigliatrice a nastro/mole a muro”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particolare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1.300	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	1	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONI E09: - “Aspirazione ventola utenze reparto produzione”
(nuova emissione)**

Gli effluenti gassosi provenienti da tali attività devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	16.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	10	m
COV (espressi come C-org Tot)	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONI E10: - “Aspirazione ventola forno 2”
(nuova emissione)**

Gli effluenti gassosi provenienti da tali attività devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	3.500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	10	m
Ossidi di azoto (espressi come NO _x)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONI E11: - “Aspirazione ventola forno 2 aspirazione cappa e tunnel”
(nuova emissione)**

Gli effluenti gassosi provenienti da tali attività devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	5.500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO _x)	35	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	10	mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	3	mg/Nm ³
Piombo e suoi composti (espressi come Pb)	0,2	mg/Nm ³
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd)	0,05	mg/Nm ³

COV (espressi come C-org Tot)	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONI E12: - “Aspirazione cappa uscita tunnel forno 2”
(nuova emissione)**

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	tiraggio naturale	
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO _x)	35	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	10	mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	3	mg/Nm ³
Piombo e suoi composti (espressi come Pb)	0,2	mg/Nm ³
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd)	0,05	mg/Nm ³
COV (espressi come C-org Tot)	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONI E13: - “Aspirazione spazzole tappeto forno”
(nuova emissione)**

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e

convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particolato.
In tale emissione convoglieranno sia l'aspirazione delle spazzole del nuovo forno sia quelle del forno esistente.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima totale tal quale: <ul style="list-style-type: none"> • forno nuovo • forno esistente 	4.000 2.000 2.000	Nm ³ /h Nm ³ /h Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particolato	3	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONI E14: - “Aspirazione forno elettrico 3”
(nuova emissione)**

Gli effluenti gassosi provenienti da tali attività devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particolato	5	mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	3	mg/Nm ³
Piombo e suoi composti (espressi come Pb)	0,2	mg/Nm ³
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd)	0,05	mg/Nm ³

COV (espressi come C-org Tot)	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONI E15: - “Aspirazione etichettatrice”
(nuova emissione)**

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	3.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	10	m
COV (espressi come C-org Tot)	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONI E16: - “Aspirazione laboratorio serigrafia”
(nuova emissione)**

Gli effluenti gassosi provenienti da tali attività devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	5.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	230	giorni
Altezza minima	10	m

COV (espressi come C-org Tot)	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

EMISSIONI ODORIGENE

Per la stima del flusso emissivo sono state considerate di rilevanza odorigena le emissioni convogliate puntiformi E01, E03, E04, E09, E11, E12, E14 ed E16.

I valori utilizzati per la modellizzazione sono quelli rilevati durante le campagne olfattometriche presso lo stabilimento di Fidenza e di Parma e sono così rappresentati:

Emissione	Flusso di odore simulato O _{Ue} /s
E01	500
E03	500
E04	500
E09	500
E11	3.360
E12	500
E14	610
E16	500

Il modello di dispersione utilizzato è "Calpuff" che rientra tra quelli previsti dalla DGR Lombardia n. 3018 del 15/02/2012 e dalla Linea Guida 35/DT di Arpae approvata dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2018-426 del 18/05/2018.

Dall'analisi di dispersione eseguita in base a quanto sopra riportato risulta che il valore orario di picco al 98° presso tutti i recettori sensibili individuati si attesta a valori inferiori a 1 UO/m³. Dalle mappe di distribuzione spaziale del 98° percentile dei valori di picco orario risultano rispettati i criteri di accettabilità stabiliti dalla

Linea Guida 35/DT.

Il Gestore dovrà eseguire, entro due mesi dall'anno autorizzativo e successivamente con cadenza annuale, una verifica analitica al fine di determinare le Unità olfattometriche. Nel caso in cui i valori si discostano significativamente dai valori utilizzati per le simulazioni, dovrà essere eseguita un'ulteriore valutazione al fine di dimostrare il rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla Linea Guida 35/DT. In base alla valutazione complessiva dei dati, nonché in base ai riscontri inerenti l'assenza/presenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, ci si riserva la valutazione sull'opportunità di imporre la realizzazione di eventuali interventi di adeguamento.

Al termine delle valutazioni complessive, ci si riserva di stabilire dei valori obiettivo da inserire in autorizzazione.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E09-E10-E11-E12-E13-E14-E15-E16 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti le emissioni E09-E10-E11-E12-E13-E14-E15-E16, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti le emissioni E09-E10-E11-E12-E13-E14-E15-E16 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

Per l'emissione E13 dovrà essere espletato l'iter di messa a regime per la spazzolatura del nuovo forno di ricottura con portata massima parziale pari a 2.000 Nm³/h.

Una volta effettuato l'adeguamento impiantistico sulla spazzolatura del forno esistente, **il Gestore dovrà provvedere ad effettuare una ulteriore messa a regime, con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.**

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.Lgs 152/06 e s.m.i., alle emissioni **E01 - E02 - E04 - E06 - E11 - E13 - E14** - debbono avere una **periodicità annuale**, e i monitoraggi alle emissioni **E03 - E08** debbono avere **periodicità semestrale** per i flussi di massa.

Per le emissioni odorigene i monitoraggi da eseguirsi sulle emissioni **E01 - E02 - E03 - E04 - E08 - E09 - E11 - E12 - E14 - E16** dovranno avere **periodicità annuale**

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	After Glass S.p.A.
Partita IVA/Codice fiscale:	02658310343
Sede legale:	Viale Europa n. 72/A, Parma
Sede locale impianti:	V.le Martiri della Libertà n. 1, Fidenza
Lat:	44°51' 47.6" N
Long:	10°04' 26.1" E
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Seconde lavorazioni su articoli in vetro
Settore attività CRIAER:	4.7
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di materie prime ed ausiliarie utilizzate
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	230
Altezza media sbocco emissione:	10 m
Temperatura media emissioni:	ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	411 kg/anno
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	285 kg/anno*
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	2.380 kg/anno
Monossido di Carbonio (CO):	680 kg/anno
Biossido di Carbonio (CO ₂):	1.468.634 kg/anno
* Valore calcolato dall'input di materie prime	

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti):

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico);

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
	Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da

conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...”;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5786 del 11/11/2022 e s.m.i.** e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con Provvedimento finale n. 17/2022 del 15/11/2022 e s.m.i. **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5786 del 11/11/2022 e s.m.i.** e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con Provvedimento finale n. 17/2022 del 15/11/2022 e s.m.i..

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e rumore. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Comune di Fidenza. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fidenza che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fidenza e ad AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento Tommaso Taticchi

Rif. Sinadoc: 2023-36155

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0010747
DATA: 13/02/2024
OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0005889/2024 - DPR 13 MARZO 2013, N. 59. AFTER GLASS SPA. VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 1. FIDENZA - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali
Paolo Sacconi

CLASSIFICAZIONI:


- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0010747_2024_Lettera_firmata.pdf	Vignali Milena; Sacconi Paolo	DEEFDC4D57B243EF15FD77BBC9DF5D8 5FEC101F11F480F9028CF8D730D3119B3



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Comune Di Fidenza
protocollo@postacert.comune.fidenza.
pr.it

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0005889/2024 - DPR 13 MARZO 2013, N. 59. AFTER GLASS SPA. VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 1. FIDENZA - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Fidenza, prot 5889 del 01.02.2024, pratica SUAP n 16/SUAP/2023, con cui sono state trasmesse le integrazioni relative all'istanza di Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n° DET – AMB – 2022 – 5786 del 11/11/2022 e ss.mm.ii. inoltrata dalla ditta "AFTER GLASS S.p.A.", con sede legale in Via Europa 72/a, Parma, per l'unità produttiva posta in via Martiri della Libertà 1, Fidenza.

La modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale riguarda in particolare le emissioni in atmosfera e la comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico.


Sono state valutate le integrazioni trasmesse ed i chiarimenti forniti per quanto riguarda l'uso di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), dai quali risulta che tali sostanze sono in uso, nella parte di ciclo produttivo, già autorizzato, ma non nei nuovi impianti.

Risultano eliminate e non più utilizzate le seguenti sostanze GSGC Blue VM 1200 MX44.62 (Produttore Ferro) Pigmento (H360Df)), GSGC Yellow VM 1241 MX44.62 (Produttore Ferro) Pigmento (H360Df)), DV173281R (Produttore PrinceCorp) Smalto (H360) CAS 9036-19-5).

Si prende inoltre atto di quanto dichiarato dalla ditta che nell'anno 2024 è prevista una campagna per ridurre a zero le materie prime che contengano sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360).

Si ricorda infine di rispettare scrupolosamente le indicazioni dettagliate nello scenario espositivo pertinente all'uso che la ditta effettua di queste sostanze allegato alla SDS con particolare riferimento sia alla manipolazione delle stesse sia alle ricadute ambientali (emissioni, smaltimento).

Osservato che non risultano a tutt'oggi, agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.



Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Paolo Saccani

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0030204
DATA: 29/04/2024
OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0019331/2024 - DPR 13 MARZO 2013, N. 59. AFTER GLASS SPA. VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 1. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). TRASMISSIONE E RICHIESTA PARERE.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali
Paolo Saccani

CLASSIFICAZIONI:


- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0030204_2024_Lettera_firmata.pdf:	Vignali Milena; Saccani Paolo	9B397334946A81991B6E147A2C1FEA670 AC3EA8A4640F6A2DB8FA753D158AB1C



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune di Fidenza
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N. 0019331/2024 - DPR 13 MARZO 2013, N. 59. AFTER GLASS SPA. VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 1. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). TRASMISSIONE E RICHIESTA PARERE.

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Fidenza, prot 19331 del 11.04.2024, pratica SUAP n 16/SUAP/2023, con cui sono state trasmesse le ulteriori integrazioni relative all'istanza di Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n° DET – AMB – 2022 – 5786 del 11/11/2022 e ss.mm.ii. inoltrata dalla ditta "AFTER GLASS S.p.A.", con sede legale in Via Europa 72/a, Parma, per l'unità produttiva posta in via Martiri della Libertà 1, Fidenza.

In particolare le integrazioni pervenute sono relative alla valutazione dell'impatto olfattivo mediante modello matematico di dispersione.

Valutato quanto trasmesso e preso atto di quanto emerso nella valutazione previsionale dell'impatto odorigeno, si riconferma il parere favorevole espresso in data 13.02.2024 con nostro prot. 10747.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali
Paolo Saccani

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Allegato 2



Comune di Fidenza

Settore Servizi Tecnici
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

Prot. n.

Fidenza, 2 maggio 2024

PEC

Spett.le

ARPAE SAC

Struttura Autorizzazioni e Concessioni

E P.C. SPORTELLO UNICO

DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE APAO

AREA PREVENZIONE AMBIENTALE OVEST

Servizio territoriale id Fidenza

AUSL

Servizio igiene pubblica di Fidenza

Riferimento: SUAP 16/SUAP/2023

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013, N. 59. AFTER GLASS SPA. VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 1. DOMADA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto presentata al SUAP di Fidenza, in data 6 ottobre 2023, prot. n. 55620 relativa alla modifica sostanziale dei punti emissivi, alla documentazione integrativa del 29 dicembre 2023, prot. n. 70107 e del 24 gennaio 2024, prot. n. 4460, e alla richiesta di parere, inerente alla matrice ambientale, da parte di ARPAE, struttura autorizzazioni e concessioni, con nota pervenuta il 25 gennaio 2024, prot. n. 4476, premesso che:

- Arpae SAC con nota del 27 febbraio 2024, prot. n. 11236, ha ritenuto di convocare una conferenza dei servizi decisoria, ai sensi della L.241/90 smi, avendo recepito specifica nota del Servizio Territoriale di Arape con cui comunicano che si ritiene necessaria l'indizione di specifica Conferenza dei Servizi volta ad un confronto con la ditta e ad una valutazione condivisa tra gli enti;

- in data 7 marzo 2024 la conferenza dei servizi conclude la seduta e sospende i lavori in attesa di ricevere la valutazione olfattometrica aggiornata comprensiva di una valutazione modellistica dell'impatto olfattivo per lo stabilimento;
- in data 9 aprile 2024, prot. n. 18918, la ditta ha trasmesso la modellazione matematica aggiornata della ricaduta degli odorigeni dello stabilimento come richiesto durante la seduta di conferenza dei servizi sopraccitata;
- la nuova istanza è presentata dall'azienda in oggetto, l'istanza è presentata dalla ditta After Glass spa, con sede legale a Parma in viale Europa n. 72/A, per lo stabilimento sito a Fidenza (PR) in viale Martiri della Libertà n. 1, destinato per l'esercizio dell'attività di fabbricazione di altri prodotto in vetro, in particolare attività di seconde lavorazioni su articoli in vetro come attività di decorazioni su flaconi destinati al mercato della profumeria, per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale in seguito ad una modifica sostanziale inerente alle matrici emissioni in atmosfera e rumore rispetto all'autorizzazione unica ambientale n. 17/2022, rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza in data 15 novembre 2022 e successivamente volturata con provvedimento finale di SUAP n. 8/2023 del 2 maggio 2023, mantenendone invariata ogni altra parte, limitatamente al nuovo gestore individuato in Claudio Menta;

Preso atto che:

- in merito alla matrice rumore:

- ARPAE, Area Prevenzione Ambientale Ovest, con nota pervenuta il 13 febbraio 2024, prot. n. 8402, prendendo atto della valutazione di impatto acustico redatta da personale con qualifica di tecnico competente relativamente all'attività in funzione, ha espresso parere favorevole all'istanza e alle condizioni operative dell'opificio valutate dal Tecnico in Acustica Ambientale e della seguente condizione:

- 1) sia effettuata una verifica strumentale post operam, onde accertare la correttezza dei suddetti calcoli previsionale e la rispondenza delle sorgenti sonore di nuova installazione ai requisiti di progetto

- la stessa ARPAE, Area Prevenzione Ambientale Ovest, con nota pervenuta il 22 aprile 2024, prot. n. 20982, parte integrante del presente parere, ha comunicato che esaminata la documentazione integrativa, è a confermare il parere già espresso con nota sopra riportata nel rispetto delle condizioni operative previste dal tecnico estensore della valutazione acustica e della seguente condizione:

- sia effettuata una verifica strumentale post operam, onde accertare la correttezza dei suddetti calcoli previsionale e la rispondenza delle sorgenti sonore di nuova installazione ai requisiti di progetto.
- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe V (area prevalentemente industriali) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017;
- In merito alla matrice emissioni in atmosfera, preso atto che AUSL, Servizio Igiene Pubblica (S.I.P.) con nota pervenuta il 13 febbraio 2024, prot. n. 8402, allegata, nel prendere atto di quanto dichiarato dalla ditta che nell'anno 2024 è prevista una campagna per ridurre a zero le materie prime che contengano sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) ha espresso parere favorevole e nel contempo, nel medesimo parere ricorda di "*... rispettare scrupolosamente le indicazioni dettagliate nello scenario espositivo pertinente all'uso che la ditta effettua di queste sostanze allegato alla SDS con particolare riferimento sia alla manipolazione delle stesse sia alle ricadute ambientali (emissioni, smaltimento)*".

Alla luce delle integrazioni pervenute in merito alla valutazione dell'impatto olfattivo mediante modello matematico di dispersione, ASL Servizio Igiene Pubblica (S.I.P.), ha confermato il parere favorevole che si allega;

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, in ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale, art. 73 del PSC e dal RUE, in sub-ambiti delle attività artigianali-industriali esistenti (ARTIND) di cui all'art. IV 16".

con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali e si richiamano le prescrizioni riportate nel parere espresso dal Comune di Fidenza, parte integrante dell'atto di adozione di AUA emesso dall'autorità competente – ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5786 del 11 novembre 2022, assunta al protocollo n. 61016 del 15 novembre 2022 successivamente acquisito nel provvedimento finale n. 17/2022 del 15 novembre 2022 rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza e le ulteriori prescrizioni:

Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- rispettare le prescrizioni indicate nel parere ARPAE, Area Prevenzione Ambientale Ovest, con nota pervenuta il 22 aprile 2024, prot. n. 20982, parte integrante del presente parere, di seguito riportate:
 - rispettare le condizioni operative dell'opificio valutate dal Tecnico in Acustica Ambientale e della seguente condizione;
 - effettuare una verifica strumentale post operam, onde accertare la correttezza dei suddetti calcoli previsionale e la rispondenza delle sorgenti sonore di nuova installazione ai requisiti di progetto .
- Matrice emissioni in atmosfera:
rispettare le prescrizioni indicate nel parere AUSL - Servizio Igiene Pubblica (S.I.P.) con nota pervenuta il 13 febbraio 2024, prot. n. 8402, parte integrante del presente parere.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

documento firmato digitalmente



Firmato digitalmente da:
GILIOLI ALBERTO
Firmato il 06/05/2024 16:04
Seriale Certificato: 1955924
Valido dal 25/11/2022 al 25/11/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Rif. Arpae Prot. n° PG 2024/19788 del 01/02/2024
Rif. Comune di Fidenza Prot. n° 5889 del 31/01/2024

Trasmesso via PEC

Al Comune di Fidenza
Settore Urbanistica Edilizia Privata
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

Oggetto: Pratica SUAP n°935/2023 – After Glass spa - Viale Martiri della Libertà n. 1 Fidenza
- Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013.
Parere matrice rumore.

Visto il quadro normativo in materia di rumore:

- Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- D.P.C.M. 1 Marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;
- D.P.C.M. 14 Novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- D.M. 16 Marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”
- L.R. Emilia Romagna 9 Maggio 2001, n° 15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/04 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico”;
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n° 227 “Semplificazione adempimenti amministrativi in materia ambientale” ;
- La classificazione acustica del Comune di Fidenza;

Esaminata la Valutazione di impatto acustica previsionale e la documentazione tecnica presentata dalla quale si evince quanto segue:

- la lavorazione della Ditta consiste nell'attività di decorazioni flaconi mediante serigrafia, laser, etichettatura al plasma, incollaggio e stampa a caldo;
- la Valutazione acustica presentata prende in esame le sorgenti acustiche esistenti e le nuove che saranno installate;
- la lavorazione si svolge in periodo diurno e notturno;
- sono stati fatti rilievi fonometrici in data 30 e 31 agosto 2023;
- l’area aziendale rientra in classe V (aree prevalentemente industriali) - con limiti assoluti di immissione di 70 dB(A) nel periodo diurno e 60 dB(A) in quello notturno;
- oltre tutti i confini aziendali si individuano aree in classe IV - aree ad intensa attività

umana cui limiti di accettabilità sono di 65 dB(A) per il periodo diurno e di 55 dB(A) per quello notturno;

- i ricettori rappresentativi individuati, denominati R1 rientrano in classe IV;
- alle sorgenti di rumore esistenti si aggiungeranno nuovi macchinari industriali interni quali: forno ceramico, forno organico, etichettatrice e l'installazione di nuovi punti di emissione in atmosfera;
- si è verificato con rilievi strumentali il rispetto dei limiti assoluti e differenziali dello stato attuale;
- si è verificato con rilievi strumentali e con calcolo della propagazione del rumore delle nuove sorgenti, il rispetto dei limiti assoluti e differenziali dello stato di progetto.

Considerate senza osservazioni le conclusioni del Tecnico competente in acustica incaricato, sulla base dei rilievi fonometrici eseguiti e delle valutazioni previsionali basate sul calcolo della propagazione del rumore, che ritengono rispettati i limiti assoluti e differenziali del rumore immesso nell'ambiente abitativo dei ricettori individuati a seguito della lavorazione svolta dalla Ditta in esame.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si ritiene di esprimere **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** all'istanza in oggetto, nel rispetto delle condizioni operative previste dal Tecnico estensore della valutazione acustica e della seguente condizione:

1) sia effettuata una verifica strumentale post operam, onde accertare la correttezza dei suddetti calcoli previsionale e la rispondenza delle sorgenti sonore di nuova installazione ai requisiti di progetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile di funzione
Sede di Fidenza
Giovanni Saglia
documento firmato digitalmente

Sinadoc n° 2024/7660

Rif. Arpae Prot. n° PG 2024/67683 del 11/04/2024
Rif. Comune di Fidenza Prot. n° 19331 del 11/04/2024

Trasmesso via PEC

Al Comune di Fidenza
Settore Urbanistica Edilizia Privata
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

Oggetto: Pratica SUAP n°935/2023 – After Glass spa - Viale Martiri della Libertà n. 1 Fidenza -
Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013.
Conferma parere matrice rumore.

Visto il quadro normativo in materia di rumore:

- Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- D.P.C.M. 1 Marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;
- D.P.C.M. 14 Novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- D.M. 16 Marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”
- L.R. Emilia Romagna 9 Maggio 2001, n° 15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/04 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico”;
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n° 227 “Semplificazione adempimenti amministrativi in materia ambientale” ;
- La classificazione acustica del Comune di Fidenza;

Esaminata la documentazione integrativa assunta al protocollo SUAP di Fidenza n. 18918 del 09/04/2024, si torna a confermare il **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** espresso con nota Arpae PG/2024/24218 del 07/02/2024, nel rispetto delle condizioni operative previste dal Tecnico estensore della valutazione acustica e della seguente condizione:

1) sia effettuata una verifica strumentale post operam, onde accertare la correttezza dei suddetti calcoli previsionale e la rispondenza delle sorgenti sonore di nuova installazione ai requisiti di progetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile di funzione
Sede di Fidenza
Giovanni Saglia
documento firmato digitalmente

Sinadoc n° 2024/7691

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.